



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME
DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

CAMPANIA Legge n° 17 del 11/11/2024 BUR n°77 del 11/11/2024

ID: CM24017 (Scadenza 10/01/2025)

“Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) e alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo)”

Con la presente legge, la Regione Campania apporta modifiche alla legge regionale n. 16 del 7 agosto 2014, recante “Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale”.

Tuttavia, la disposizione di seguito indicata eccede le competenze legislative attribuite alla Regione e presenta profili di illegittimità costituzionale.

In particolare, è censurato l'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 novembre 2024, n. 17, nella parte in cui introduce, in seno all'articolo 1 della citata legge regionale n. 16 del 2014, il comma 213-bis. Premesso che altra disposizione della stessa legge regionale qui censurata (articolo 2, comma 1, lettera a)) ha esteso l'ambito di applicazione dell'articolo

1, comma 212, lettera i), della legge n. 16 del 2014, con conseguente estensione dell'ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale a tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio regionale – laddove nel testo previgente tale causa ostativa era prevista soltanto per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti –, il comma 213-bis formula anche un apposito termine ultimo utile per la rimozione della preclusione per tutti i sindaci – laddove nel testo previgente esso era fissato, per tutte le cause di ineleggibilità rimuovibili (quelle di cui alle lett. f), g), h), i) e l) del comma 212), non oltre la data fissata per presentazione delle candidature.

L'introdotto comma 213-bis dell'articolo 1 della citata legge regionale n. 16 del 2014 dispone, invece, che la predetta ineleggibilità “non ha effetto se le funzioni esercitate dall'interessato sono cessate almeno novanta giorni prima dalla data di scadenza naturale del quinquennio di durata del Consiglio regionale”, rendendo quindi necessario precisare che “In caso di cessazione anticipata del Consiglio regionale, la causa di ineleggibilità non ha effetto se le funzioni esercitate dall'interessato sono cessate entro sette giorni successivi alla data di indizione delle elezioni”.

Per le altre ipotesi di ineleggibilità disciplinate dal ripetuto comma 212, lett. f), g), h) e l), della medesima legge regionale n. 16 del 2014, il termine per la rimozione della causa ostativa rimane individuato nel giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le modifiche apportate dalla disposizione censurata creano una situazione di disparità, non presente nel testo normativo previgente, tra le ineleggibilità di cui alle citate lett. f), g) h) e l) del comma 212, tutte rimuovibili entro la data di presentazione delle candidature, e la sola ineleggibilità di cui alla lett. i), che, per l'intera platea dei soggetti ivi indicati (tutti i sindaci), deve essere invece rimossa entro un termine diverso e notevolmente anticipato rispetto alla data predetta.

La norma in esame risulta, pertanto, non in linea con la disposizione interposta di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), della legge n. 165 del 2004, il quale, nel dettare le norme statale di principio fondamentale di legislazione concorrente in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, statuisce che le regioni disciplinano con legge le fattispecie di ineleggibilità nei limiti del principio dell'inefficacia delle stesse “qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito”.

In particolare, la disposizione regionale, prevedendo un termine molto anticipato rispetto a quello ultimo utile per la presentazione delle candidature (che cade a sua volta trenta giorni prima della data di celebrazione dei comizi elettorali), ha ricadute eccessivamente penalizzanti sul completamento del mandato degli organi di governo comunale da parte di tutti i sindaci interessati, senza distinzioni su base demografica.

Il sindaco di qualsiasi comune compreso nel territorio della Regione interessata, ove intendesse candidarsi alla carica di amministratore regionale, dovrebbe, dunque, dimettersi molto tempo prima del termine generale indicato dalla legge n. 165 del 2004, determinando inevitabilmente la fine anticipata “certa” del mandato degli organi di governo dell’amministrazione comunale, in una fase in cui ancora non sussiste alcuna “certezza” sull’effettiva presentazione della candidatura stessa, generando così una situazione critica che l’operare del termine di venti giorni di cui all’articolo 53, comma 3, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (“Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario”) non risolve compiutamente.

Delineando l’assetto così ricostruito e causando le relative gravi conseguenze, la normativa regionale censurata non opera un equo bilanciamento tra tre interessi di primaria pregnanza costituzionale convergenti nella fattispecie disciplinata: la ratio sottesa alla causa di ineleggibilità; l’interesse degli organi di governo degli enti locali arrivare alla naturale scadenza del mandato, assicurando la continuità amministrativa degli enti stessi; il connesso l’interesse delle comunità locali ad avere un governo stabile e conforme agli esiti

dell'ultima consultazione elettorale per tutta la durata della consiliatura legislativamente fissata.

Anche sotto questo profilo la legge regionale viola, in parte qua, i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, tanto più ove si consideri che tale potenziale effetto demolitorio sui comuni risulta moltiplicato dalla previsione che estende l'ineleggibilità ai sindaci di tutti i comuni compresi nel territorio regionale, e dunque anche l'eccessivamente ampio termine per la sua previa rimozione, a prescindere dal numero degli abitanti.

Per i motivi indicati, si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale della legge in esame, limitatamente all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 novembre 2024, n. 17, nella parte in cui formula il combinato disposto dei commi 213 e 213-bis dell'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2014, per violazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, relativamente ai principi della ragionevolezza e proporzionalità di cui all'articolo 3 della Costituzione, stante il contrasto con le inter poste disposizioni statali di principio fondamentale di legislazione concorrente di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), della legge n. 165 del 2004.

Flash

Endnotes